



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEGLI AFFARI GENERALI E DEL BILANCIO

e

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

VISTA la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida (Rifusione);

VISTA la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante “*Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti*” e, in particolare, l’articolo 19 in materia di determinazione degli importi dovuti al personale incaricato delle operazioni oggetto della medesima normativa;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che adotta il “*Nuovo Codice della strada*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1992, n. 495, recante il “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, avente ad oggetto “*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che definisce le “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 25 novembre 2024, n. 177, che disciplina “*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*” e, in particolare, l’articolo 13 che, modificando l’articolo 19 della legge n. 870/1986, adotta “*Disposizioni concernenti lo svolgimento di operazioni in materia di motorizzazione e il controllo sulle officine concessionarie del servizio di revisione dei veicoli a motore*” e che, al comma 2, prevede che “*Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di massimizzare il livello di servizio reso all’utenza, è disciplinato il numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana*”;

VISTO il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2025, n. 105, recante “*Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti*” e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, che modifica l’articolo 19 della legge n. 870/1986 il quale, al comma 1, prevede che “*Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, con spese interamente a loro carico. Gli importi corrisposti ai sensi del primo periodo, comunque dovuti dai soggetti richiedenti per le operazioni ivi previste, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo. Tali importi, da considerarsi omnicomprendivi, sono così determinati: a) euro 350 lordi per ogni giornata completa di operazioni, comprensiva delle sedute antimeridiana e pomeridiana; b) euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni, svolta in singola seduta antimeridiana o pomeridiana; c) euro 100 a titolo di rimborso forfetario delle spese di trasferta per ogni giornata o frazione di giornata di attività, ivi compreso il rimborso delle spese per l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*;

VISTO il decreto interministeriale 10 aprile 2013 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute (G.U. n. 122 del 27 maggio 2013), che prevede *“Individuazione delle attività degli uffici periferici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, che adotta il *“Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 maggio 2024, n. 151, che individua il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero medesimo di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 186/2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 10 luglio 2025, che conferisce al Dott. Gaetano Servedio l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale per la motorizzazione nell’ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 29 marzo 2024, che conferisce alla Dott.ssa Fiammetta Furlai l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio, nell’ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 maggio 2014, n. 192, con il quale è stato adottato il Codice di comportamento integrativo del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che adotta il *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali per il triennio 2022 – 2024;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2025, n. 191 (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2025) e, in particolare, l’articolo 9, comma 2, in base al quale *“Con decreto della Direzione generale per la motorizzazione possono essere ridefiniti i coefficienti di ponderazione di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del presente decreto, nonché disciplinate ulteriori operazioni nel caso di nuove attività operative, ispettive e di vigilanza eventualmente previste da disposizioni normative”*;

VISTO il decreto della Direzione generale per la motorizzazione 10 ottobre 2025, n. 392, il quale prevede che *“Con successivo decreto della Direzione generale per la motorizzazione, di concerto con la Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio, saranno dettate ulteriori disposizioni attuative del D.M. n. 191/2025”*;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare ulteriori operazioni, che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana, nonché di ridefinire coefficienti di ponderazione ad integrazione di quanto definito nel D.M. n. 191/2025 e in attuazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, di tale decreto;

CONSIDERATA l’opportunità di consentire un’uniforme attuazione delle previsioni di cui al D.M. n. 191/2025 e all’articolo 19, comma 1, della legge n. 870/1986, fornendo indicazioni operative sull’organizzazione delle sedute in cui sono effettuate le operazioni di cui alla tabella 3 della legge n. 870/1986, e chiarimenti sul regime fiscale e previdenziale degli importi spettanti al personale coinvolto nello svolgimento di tali operazioni.

DECRETANO:

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina:
 - a) l'organizzazione operativa delle sedute in cui svolgere le operazioni di cui alla tabella 3 della legge n. 870/1986;
 - b) le operazioni di cui ai numeri 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 della legge n. 870/1986;
 - c) le operazioni tecniche relative all'attività di revisione delle bombole a metano CNG-1;
 - d) la revisione del coefficiente di ponderazione relativo alla patente di categoria BE e la parziale rideterminazione del coefficiente di ponderazione relativo alle attività di visita e prova effettuate ai sensi degli articoli 75 o 78 del decreto legislativo n. 285/1992, operate con l'applicazione della tariffa 3.1 di cui alla tabella 3 della legge n. 870/1986.

Articolo 2

(Indicazioni operative sull'organizzazione delle sedute)

1. Le indicazioni operative sull'organizzazione delle sedute in cui svolgere le operazioni di cui alla tabella 3 della legge n. 870/1986 mediante i sistemi informatici a supporto degli uffici della Direzione generale per la motorizzazione sono stabilite nell'Allegato "A" del presente decreto, che forma parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Allo scopo di dare pronta attuazione alle disposizioni del D.M. n. 191/2025 nelle more dell'implementazione dei sistemi informatici attualmente in uso per l'organizzazione delle sedute sulla base delle indicazioni operative di cui all'Allegato "A", i sistemi attuali dovranno essere utilizzati in conformità con quanto stabilito dal D.M. n. 191/2025 e dal presente decreto con riferimento al numero di operazioni da effettuare in ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana.
3. È sempre consentito lo svolgimento di una giornata completa mediante l'effettuazione di due singole sedute antimeridiane e pomeridiane anche se organizzate in località differenti e anche se richieste dal medesimo soggetto.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del D.M. n. 191/2025, il responsabile della struttura è tenuto ad attivare l'intesa con le organizzazioni sindacali nelle ipotesi di:
 - a) organizzazione delle sedute nella giornata del sabato;
 - b) periodi caratterizzati da una maggiore intensità di lavoro;
 - c) eventi eccezionali che comportino l'improvvisa riduzione dell'organico;
 - d) compensazione di periodi involontari di interruzione del servizio.
5. Le sedute sono organizzate nel rispetto del numero massimo di operazioni previsto dal D.M. n. 191/2025 per ciascuna classe. Il responsabile della struttura assicura, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, la massima produttività e il regolare svolgimento delle attività durante le sedute.
6. È sempre riconosciuta ai soggetti interessati la possibilità di richiedere una seduta conformata al numero massimo di operazioni previste dal D.M. n. 191/2025 e, in tali casi, la struttura è tenuta a

garantire lo svolgimento della seduta nel rispetto del parametro massimo stabilito dal decreto medesimo.

7. L'ufficio è tenuto ad organizzare la seduta anche nei casi in cui il soggetto interessato richieda una seduta con un numero di operazioni inferiore al numero massimo stabilito dal D.M. n. 191/2025, purché non inferiore al parametro minimo previsto dal decreto medesimo.
8. Le sedute composte da un numero di operazioni inferiore al parametro minimo previsto dal D.M. n. 191/2025 possono essere organizzate, previa valutazione del responsabile della struttura, nel rispetto delle condizioni e delle esigenze organizzative dell'ufficio. Resta fermo che l'organizzazione delle sedute deve garantire l'efficiente impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, perseguendo la massima produttività e la regolarità delle operazioni nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
9. Il valore di arrotondamento previsto dell'articolo 4, comma 3, lettera b), del D.M. n. 191/2025 si riferisce alla singola seduta antimeridiana o pomeridiana. Per l'organizzazione di una giornata completa, corrispondente alla somma di una seduta antimeridiana e una pomeridiana, il predetto valore di arrotondamento si applica distintamente a ciascuna delle due sedute, per un valore complessivo massimo pari a 1 (uno).
10. Le operazioni svolte presso gli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti e la navigazione sono determinate applicando i medesimi parametri individuati dal nuovo modello operativo e organizzativo definito dal D.M. n. 191/2025 e dal presente decreto.

Articolo 3

(Operazioni e coefficienti di ponderazione)

1. La determinazione del numero di operazioni di cui ai numeri 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 della legge n. 870/1986, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, è definita dal responsabile della struttura in ragione della complessità dell'operazione tecnica medesima che ne preclude la commisurazione ad un coefficiente di ponderazione fisso.
2. La determinazione del numero di operazioni tecniche relative all'attività di revisione delle bombole a metano CNG-1, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, è definita dal responsabile della struttura in ragione della complessità dell'operazione tecnica medesima che ne preclude la commisurazione ad un coefficiente di ponderazione fisso.
3. Il coefficiente di ponderazione relativo agli esami per il conseguimento della patente di categoria BE è ridefinito da 1,5 a 1, in considerazione di quanto previsto dalla Direttiva 2006/126/CE rispetto alla durata della prova su strada.
4. Il coefficiente di ponderazione relativo alle attività di visita e prova, effettuate ai sensi degli articoli 75 o 78 del decreto legislativo n. 285/1992 ed operate con l'applicazione della tariffa 3.1 di cui alla tabella 3 della legge n. 870/1986, che non comportano il rilascio di un verbale ad uso interno o di un certificato di approvazione prevedendo in alternativa la sola emissione di un tagliando di aggiornamento, è pari a 0,75.

Articolo 4

(Norme finali e rinvio)

1. Gli importi di cui all'articolo 19, comma 1-ter, della legge n. 870/1986 spettano al personale coinvolto nello svolgimento delle operazioni di cui alla tabella 3 della normativa medesima, con l'applicazione del regime fiscale e previdenziale stabilito dalla normativa vigente. Il medesimo regime trova

applicazione anche agli importi spettanti per l'esercizio delle attività ispettive e di vigilanza di cui all'articolo 8 del D.M. n. 191/2025.

DIRETTORE GENERALE PER LA
MOTORIZZAZIONE

dott. Gaetano Servedio

DIRETTRICE GENERALE DEL PERSONALE,
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL BILANCIO

dott.ssa Fiammetta Furlai

Allegato “A”
(articolo 2, comma 1 e 2)

Linee guida a supporto della riscossione degli importi dovuti dai soggetti richiedenti e della programmazione delle sedute secondo le regole previste dal c.d. decreto “nastri operativi”

Sommario

1. PREMESSA	8
2. CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI A SUPPORTO – PROCEDIMENTO DI CALCOLO	9
2.1) Esami di patenti di guida	9
2.2) Operazioni tecniche	11

1. PREMESSA

Riscossione degli importi dovuti dai soggetti richiedenti

Dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.M. n. 191/2025 (di seguito, “Decreto”), individuata nel 1° novembre 2025, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 5, della legge n. 177/2024, entreranno in vigore le disposizioni di cui all’articolo 19, commi 1, 1.1., 1-*bis* e 1-*ter* della legge n. 870/1986.

Ne consegue che tutte le sedute programmate in seguito al 1° novembre 2025 dovranno conformarsi alle nuove previsioni, con conseguente corresponsione degli importi dovuti dai soggetti richiedenti e di quelli dovuti dall’Amministrazione al personale coinvolto nella gestione delle sedute secondo le modalità da esse stabilite.

Configurazione dei sistemi informatici a supporto

Prima che siano reingegnerizzati i sistemi informativi attualmente utilizzati per l’organizzazione delle sedute, in via transitoria e fino alla rivisitazione di questi sistemi, l’operatività degli uffici dovrà essere adeguata alle nuove disposizioni attraverso l’utilizzo delle piattaforme oggi disponibili a funzionalità invariate.

L’adeguamento alle nuove disposizioni può rendere necessari interventi di configurazione dei sistemi informatici, aventi ad oggetto la durata dei parametri di sedute in via di organizzazione, che potranno essere effettuati per le sole sedute organizzate a partire dal **1° novembre 2025**, in coerenza con le disposizioni del nuovo decreto.

Per quanto riguarda le sedute già calendarizzate e organizzate con svolgimento successivo al 1° novembre 2025, l’indicazione dell’Amministrazione è di mantenere le stesse invariate, senza ulteriori adeguamenti, al fine di evitare possibili disservizi a carico dell’utenza.

Allo scopo di definire gli interventi da porre in essere per l’organizzazione delle sedute pianificate a partire dal 1° novembre 2025 sono stati considerati i seguenti elementi:

- 1) l’attuale valore, espresso in minuti, relativo ai tempi di evasione di ciascuna operazione previsti a sistema;
- 2) i coefficienti, che derivano rapportando il tempo attualmente configurato a sistema per l’effettuazione di ciascuna operazione con quello del parametro della classe di appartenenza, che identificano il peso relativo attualmente attribuito a ciascuna operazione rispetto al parametro di riferimento;
- 3) i coefficienti introdotti dal Decreto, che rivedono i pesi relativi di cui al punto precedente;
- 4) il numero massimo di operazioni per ogni classe di operazioni, ai sensi di quanto disposto dal Decreto, sommando i coefficienti delle singole operazioni previste per una seduta antimeridiana o pomeridiana (distinguendo per sedute riguardanti esami di guida o operazioni tecniche);
- 5) il tempo, espresso in minuti, da impostare a sistema per le sedute di esame e le operazioni tecniche pianificate a partire dal 1° novembre 2025, al fine di armonizzare quanto disposto nel Decreto con i tempi attualmente configurati a sistema per lo svolgimento delle singole tipologie di operazioni.

Stante quanto sopra riportato, seguono le indicazioni da porre in essere per la configurazione delle sedute degli esami di guida e delle operazioni tecniche.

2. CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI A SUPPORTO – PROCEDIMENTO DI CALCOLO

2.1) Esami di patenti di guida

Per la classe di operazioni relativa agli esami di guida, il Decreto prevede per il conseguimento della patente di categoria B (parametro di riferimento) un numero massimo di operazioni pari a 7 (al netto di eventuali deroghe di cui all'art. 5 comma 5).

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, per le sedute miste, ossia composte da operazioni di tipologie diverse dal parametro di riferimento, è consentito un incremento massimo del valore pari a 0,5. Ne consegue che la somma massima dei coefficienti delle operazioni previste per una singola seduta antimeridiana o pomeridiana di esami di guida è pari a 7,5.

Quadro riepilogativo delle operazioni

Tipologia di operazione (esami di guida)	Tempo configurato a sistema per operazione* (minuti)	Coefficiente rispetto alla configurazione attuale**	Coefficiente indicato nel decreto ***	Numero massimo di operazioni rispetto alla somma massima dei coefficienti prevista da decreto	Tempo necessario per eseguire il numero massimo di operazioni secondo i tempi attuali configurati a sistema
categoria B (parametro)	40	1	1	7,5	300
categoria AM	30	0,75	0,75	10	300
categorie A1, A2, A	30	0,75	0,75	10	300
categoria B1	40	1	1	7,5	300
categoria B96	40	1	1	7,5	300
categoria BE	40	1	1,5	5	200
categorie C1, C, C1E, CE	60	1,5	1,5	5	300
categorie D1, D, D1E, DE	60	1,5	1,5	5	300
VALORE MASSIMO					300

* *Tempo configurato a sistema per operazione: minuti attualmente impostati a sistema per ciascuna tipologia di esame.*

***Coefficiente rispetto alla configurazione attuale: rapporto tra i minuti associati all'operazione e quelli previsti per il parametro di riferimento.*

****Coefficiente indicato nel decreto: valore del coefficiente stabilito dal decreto ministeriale.*

Sulla base di quanto sopra riportato, per le sedute relative agli esami di guida, l'inserimento a sistema di una durata pari a 300 minuti permette, secondo i tempi attualmente configurati, di poter gestire un numero di operazioni coerente con i valori massimi stabiliti dal Decreto per ciascuna tipologia di patente.

Si precisa che, all'articolo 5, comma 5, il Decreto consente, previo accordo tra i responsabili degli uffici e le organizzazioni sindacali, per le patenti di categoria B l'estensione del numero di esami di guida fino a 8 unità.

In tale circostanza, la durata della seduta dovrà essere configurata a 320 minuti (8 x 40 min).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 lettera d), del Decreto, gli esami di revisione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e gli esperimenti di guida, per ciascuna categoria di patente, prevedono un coefficiente di ponderazione pari alla metà dei valori indicati rispettivamente al comma 2 e al comma 3, lettere a), b) e c) del medesimo articolo. Pertanto, ove presenti, tali operazioni devono essere tenute in considerazione nell'organizzazione delle sedute rispettando i limiti previsti dal Decreto.

2.2) Operazioni tecniche

Per la classe di operazioni relativa alle revisioni e ai collaudi (operazioni tecniche), svolte solo dal titolare dell'attività, il Decreto prevede per la revisione dei veicoli N2 e N3 non ATP/ADR (parametro di riferimento) un numero massimo di operazioni pari a 12 (salvo la presenza di personale ausiliario secondo quanto definito all'art. 6 comma 2, punto b).

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, per le sedute miste, ossia composte da operazioni di tipologie diverse dal parametro di riferimento, è consentito un incremento massimo del valore pari a 0,5. Ne consegue che la somma massima dei coefficienti delle operazioni previste per una singola seduta antimeridiana o pomeridiana di operazioni tecniche è pari a 12,5.

Quadro riepilogativo delle operazioni (revisioni effettuate solo dal titolare dell'attività)

Tipologia di operazione (operazioni tecniche)	Tempo configurato a sistema per operazione* (minuti)	Coefficiente rispetto alla configurazione attuale**	Coefficiente indicato nel decreto ***	Numero massimo di operazioni rispetto alla somma massima dei coefficienti prevista da decreto	Tempo necessario per eseguire il numero massimo di operazioni secondo i tempi attuali configurati a sistema
REVISIONI					
categorie N2 e N3 (parametro)	20	1	1	12,5	250
categorie M2 e M3	30	1,5	1,25	10	300
categorie O1 e O2	15	0,75	0,6	20,83	312,5
categorie O3 e O4	15	0,75	1	12,5	187,5
veicoli adibiti alla norma ADR	30	1,5	1,25	10	300
VALORE MASSIMO					313

* *Tempo configurato a sistema per operazione: minuti attualmente impostati a sistema per ciascuna tipologia di revisione.*

***Coefficiente rispetto alla configurazione attuale: rapporto tra i minuti associati all'operazione e quelli previsti per il parametro di riferimento.*

****Coefficiente indicato nel decreto: valore del coefficiente stabilito dal decreto ministeriale.*

Quadro riepilogativo delle operazioni (collaudi effettuati solo dal titolare dell'attività)

Tipologia di operazione (operazioni tecniche)	Tempo configurato a sistema per operazione* (minuti)	Coefficiente rispetto alla configurazione attuale**	Coefficiente indicato nel decreto ***	Numero massimo di operazioni rispetto alla somma massima dei coefficienti prevista da decreto	Tempo necessario per eseguire il numero massimo di operazioni secondo i tempi attuali configurati a sistema
COLLAUDI****					

agg. c.c. installazione impianto gpl	15	0,75	1	12,5	187,5
agg. c.c. installazione impianto metano	15	0,75	1	12,5	187,5
agg. c.c. integrazione righe descrittive	14	0,7	1	12,5	175
collaudi ciclomotori	20	1	1	12,5	250
collaudo art. 75 con c.a.t. (tariffa 3.1)	22	1,1	1	12,5	275
collaudo art. 75 con c.a.t. (tariffa 4.1)	24	1,2	1,8	6,94	166,67
collaudo art. 78 con verbale visita e prova (tariffa 3.1)	19	0,95	1	12,5	237,5
collaudo art. 78 con verbale visita e prova (tariffa 4.1)	22	1,1	1,8	6,94	152,78
collaudo art.75 (tariffa 4.1) con creazione eu	26	1,3	1,8	6,94	180,56
ispezione intermedia cisterna fissa (classe 2)	37	1,85	2	6,25	231,25
ispezione periodica cisterna fissa (classe 2)	42	2,1	2	6,25	262,5
ispezione periodica cisterna fissa per gas liquefatti, refrigerati (classe 2)	42	2,1	2	6,25	262,5
ispezione periodica/intermedia cisterna fissa (esclusa classe 2)	36	1,8	2	6,25	225
rilascio adr	23	1,15	1,25	10	230
rinnovo adr	22	1,1	1,25	10	220
riqualificazione periodica bombole metano senza prova idraulica (solo otfs)	26	1,3	1	12,5	325
VALORE MASSIMO					325

* Tempo configurato a sistema per operazione: minuti attualmente impostati a sistema per ciascuna tipologia di collaudo.

**Coefficiente rispetto alla configurazione attuale: rapporto tra i minuti associati all'operazione e quelli previsti per il parametro di riferimento.

****Coefficiente indicato nel decreto: valore del coefficiente stabilito dal decreto ministeriale.*

****Collaudi: le operazioni riportate sono state rilevate dai sistemi del CED su base consuntiva, considerando come riferimento temporale di rilevazione un bimestre. I tempi indicati per ciascuna operazione rappresentano valori medi, calcolati a partire dai tempi dei singoli uffici per le stesse tipologie di attività. Pertanto, si precisa che i dati riportati in tabella hanno valore indicativo e potrebbero non risultare pienamente esaustivi e rappresentativi della realtà operativa di tutti gli uffici.*

Sulla base di quanto sopra riportato, qualora gli uffici adottino tempi uguali o inferiori a quelli indicati nelle tabelle, per le sedute relative alle operazioni tecniche svolte in assenza di personale ausiliario, l'inserimento a sistema di una durata pari a 325 minuti permette, secondo i tempi attualmente configurati, di poter gestire un numero di operazioni coerente con i valori massimi stabiliti dal Decreto per ciascuna tipologia di operazione.

Al contrario, qualora gli uffici adottino tempi superiori a quelli indicati nelle tabelle, dovranno adeguare in aumento, rispetto alla presente linea guida, la durata delle sedute programmate a partire dal 1° novembre 2025 secondo le logiche proposte, per assicurare la conformità con le disposizioni del Decreto.

Nel caso in cui sia possibile disporre di personale assistente alle operazioni tecniche, prioritariamente dipendente del Ministero ovvero, qualora l'Amministrazione non riesca a garantire la copertura della seduta con il proprio organico, dipendente del soggetto richiedente le operazioni, il numero massimo di operazioni previsto dal parametro di riferimento è fissato a 16.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, per le sedute miste, ossia composte da operazioni di tipologie diverse dal parametro di riferimento, è consentito un incremento massimo del valore pari a 0,5. Ne consegue che la somma massima dei coefficienti delle operazioni previste per una singola seduta di operazioni tecniche è pari a 16,5.

Quadro riepilogativo delle operazioni (revisioni effettuate dal titolare dell'attività e dal personale ausiliario)

Tipologia di operazione (operazioni tecniche)	Tempo configurato a sistema per operazione* (minuti)	Coefficiente rispetto alla configurazione attuale**	Coefficiente indicato nel decreto ***	Numero massimo di operazioni rispetto alla somma massima dei coefficienti prevista da decreto	Tempo necessario per eseguire il numero massimo di operazioni secondo i tempi attuali configurati a sistema
REVISIONI					
categorie N2 e N3 (parametro)	20	1	1	16,5	330
categorie M2 e M3	30	1,5	1,25	13,2	396
categorie O1 e O2	15	0,75	0,6	27,5	412,5
categorie O3 e O4	15	0,75	1	16,5	247,5
veicoli adibiti alla norma ADR	30	1,5	1,25	13,2	396
VALORE MASSIMO					413

* Tempo configurato a sistema per operazione: minuti attualmente impostati a sistema per ciascuna tipologia di revisione.

**Coefficiente rispetto alla configurazione attuale: rapporto tra i minuti associati all'operazione e quelli previsti per il parametro di riferimento.

***Coefficiente indicato nel decreto: valore del coefficiente stabilito dal decreto ministeriale.

Quadro riepilogativo delle operazioni (collaudi effettuati dal titolare dell'attività e dal personale ausiliario)

Tipologia di operazione (operazioni tecniche)	Tempo configurato a sistema per operazione* (minuti)	Coefficiente rispetto alla configurazione attuale**	Coefficiente indicato nel decreto ***	Numero massimo di operazioni rispetto alla somma massima dei coefficienti prevista da decreto	Tempo necessario per eseguire il numero massimo di operazioni secondo i tempi attuali configurati a sistema
COLLAUDI****					

agg. c.c. installazione impianto gpl	15	0,75	1	16,5	247,5
agg. c.c. installazione impianto metano	15	0,75	1	16,5	247,5
agg. c.c. integrazione righe descrittive	14	0,7	1	16,5	231
collaudi ciclomotori	20	1	1	16,5	330
collaudo art. 75 con c.a.t. (tariffa 3.1)	22	1,1	1	16,5	363
collaudo art. 75 con c.a.t. (tariffa 4.1)	24	1,2	1,8	9,17	220
collaudo art. 78 con verbale visita e prova (tariffa 3.1)	19	0,95	1	16,5	313,5
collaudo art. 78 con verbale visita e prova (tariffa 4.1)	22	1,1	1,8	9,17	201,67
collaudo art.75 (tariffa 4.1) con creazione eu	26	1,3	1,8	9,17	238,33
ispezione intermedia cisterna fissa (classe 2)	37	1,85	2	8,25	305,25
ispezione periodica cisterna fissa (classe 2)	42	2,1	2	8,25	346,5
ispezione periodica cisterna fissa per gas liquefatti, refrigerati (classe 2)	42	2,1	2	8,25	346,5
ispezione periodica/intermedia cisterna fissa (esclusa classe 2)	36	1,8	2	8,25	297
rilascio adr	23	1,15	1,25	13,2	303,6
rinnovo adr	22	1,1	1,25	13,2	290,4
riqualificazione periodica bombole metano senza prova idraulica (solo otfs)	26	1,3	1	16,5	429
VALORE MASSIMO					429

* *Tempo configurato a sistema per operazione: minuti attualmente impostati a sistema per ciascuna tipologia di collaudo.*

***Coefficiente rispetto alla configurazione attuale: rapporto tra i minuti associati all'operazione e quelli previsti per il parametro di riferimento.*

****Coefficiente indicato nel decreto: valore del coefficiente stabilito dal decreto ministeriale.*

****Collaudi: le operazioni riportate sono state rilevate dai sistemi del CED su base consuntiva, considerando come riferimento un periodo bimestrale. I tempi indicati per ciascuna operazione rappresentano valori medi, calcolati a partire dai tempi dei singoli uffici per le stesse tipologie di attività. Pertanto, si precisa che i dati riportati in tabella hanno valore indicativo e potrebbero non risultare pienamente esaustivi e rappresentativi della realtà operativa di tutti gli uffici.*

Sulla base di quanto sopra riportato, qualora gli uffici adottino tempi uguali o inferiori a quelli indicati nelle tabelle, per le sedute relative alle operazioni tecniche svolte con il supporto di personale ausiliario, l'inserimento a sistema di una durata pari a 429 minuti permette, secondo i tempi attualmente configurati, di poter gestire un numero di operazioni coerente con i valori massimi stabiliti dal Decreto per ciascuna tipologia di operazione.

Al contrario, qualora gli uffici adottino tempi superiori a quelli indicati nelle tabelle, dovranno adeguare in aumento, rispetto alla presente linea guida, la durata delle sedute programmate a partire dal 1° novembre 2025 secondo le logiche proposte, per assicurare la conformità con le disposizioni del Decreto.

In relazione alla programmazione delle sedute per le operazioni tecniche, si richiama l'attenzione degli uffici, in relazione agli aspetti organizzativi di seguito indicati.

- **Coinvolgimento degli operatori professionali:** gli uffici sono invitati a sensibilizzare gli operatori professionali coinvolti nella richiesta delle sedute al rispetto dei limiti previsti dal Decreto per le operazioni da eseguire in una singola seduta, facendo attenzione in fase di popolamento delle stesse a non superare i valori massimi imposti per la somma dei coefficienti delle operazioni. Parallelamente, l'Amministrazione provvede a informare le associazioni di categoria, affinché trasmettano a loro volta le medesime indicazioni ai propri associati.
- **Disponibilità di assistenti alle operazioni tecniche:** gli operatori professionali che richiedono l'organizzazione di sedute devono dichiarare preventivamente la disponibilità a fornire, ove necessario, un assistente alle operazioni tecniche dipendente della propria struttura. L'ufficio è tenuto a pianificare, per tutti gli operatori professionali che abbiano dato tale disponibilità, sedute che tengano conto della presenza di assistenti alle operazioni tecniche, avvalendosi, in fase di organizzazione dei turni, prioritariamente del personale qualificato del Ministero. Qualora l'Amministrazione non disponga di risorse sufficienti, potrà essere utilizzato l'assistente alle operazioni tecniche messo a disposizione dal soggetto richiedente.

L'assistente alle operazioni tecniche, nel caso in cui sia un dipendente del soggetto richiedente anche eventualmente afferente agli studi di consulenza automobilistica individuati ai sensi della legge n. 264/1991, può svolgere funzioni di mero supporto esecutivo alle operazioni di cui all'articolo 6 del Decreto al fine di razionalizzare ed ottimizzare lo svolgimento delle operazioni della seduta.

- **Gestione di imprevisti contingenti:** in caso di errori nella composizione delle sedute effettuati dai richiedenti (con un numero di operazioni superiore ai valori massimi previsti), l'ispettore titolare non avrà l'onere di stabilire quali operazioni eseguire o rinviare, spettando la relativa incombenza al soggetto richiedente che dovrà assumersi la responsabilità di non erogare il servizio all'utenza prenotata in esubero. Ciò al fine di riportare il numero di operazioni al valore "ordinario" previsto dal Decreto, dando indicazioni al personale incaricato di quali siano le operazioni eccedenti da espungere dalla composizione delle sedute.

Si richiede la massima attenzione, sensibilità e responsabilità nell'applicazione delle presenti disposizioni, al fine di garantire la regolarità e l'efficienza delle sedute.